

## Proposte di modifiche statutarie

**Art.5** Al fine di risolvere una questione interpretativa verificatasi in seno alla Commissione Verifica Poteri ed accogliendo l'interpretazione che è stata fornita dalla stessa negli ultimi Congressi, pare opportuno precisare che nel conteggio dei soci, al fine della determinazione del numero dei delegati, non debbano essere inclusi i soci onorari. Questi ultimi sono soci, liberamente ammessi dalla singola Camera Penale, i quali non versano alla stessa alcuna quota associativa e di conseguenza gli stessi non vengono indicati negli elenchi inviati e non viene versata la relativa quota all'Unione entro il 31 gennaio di ogni anno.

### Si propone, quindi, la seguente modifica:

- All'art. 5, comma 1, dopo le parole “ ... *frazione di 50 superiore a 20.*” viene inserito: “*In ogni caso nel numero non vengono computati i soci onorari*”.
- La disposizione sarebbe così riformulata: “*Il Congresso è composto dai delegati delle singole Camere Penali iscritte, in misura di un delegato per ogni Camera Penale circondariale, con l'aggiunta di un delegato per ogni 50 iscritti o frazione di 50 superiore a 20. In ogni caso nel numero non vengono computati i soci onorari. Ogni delegato non può essere portatore di più di due deleghe.*”

## Proposte di modifiche statutarie

**Art.6** L'ultimo comma dell'articolo 6 prevede che la votazione in sede congressuale avvenga su apposite schede numerate e vidimate.

La prassi è, invero, sempre stata quella di non numerare le schede elettorali anche perché ciò di fatto potrebbe compromettere la segretezza del voto.

### Per tale ragione si propone di

- eliminare dall'art. 6 ultimo comma le parole *“numerazione e”*
- Per l'effetto tale disposizione sarà così riformulata: *“La votazione avviene su schede fornite dall'Ufficio di Presidenza previa sigla di autenticità. È altresì consentito l'uso di sistemi di votazione elettronici o di altro tipo, secondo le modalità indicate dall'Ufficio di Presidenza”*.

## Proposte di modifiche statutarie

**Art.13** La modifica del criterio di redazione del bilancio dell'UCPI (oggi non più “per cassa”, ma “per competenza) comporta anche la necessità di modificare la data di presentazione della relazione al bilancio del Collegio dei revisori. Come noto, l’art. 5 del nostro Statuto prevede che le quote degli associati relative all’annata precedente siano inviate all’Unione, unitamente agli elenchi, entro il 31 gennaio di ogni anno. E’, quindi, solo dopo tale data che è possibile, secondo il criterio di competenza, attribuire correttamente le entrate all’anno di riferimento.

### Si propone, quindi, di modificare

- l’art. 13 comma 1, lett. b) inserendo **al posto di “31 gennaio di ogni anno”** la dicitura **“30 giugno di ogni anno”**
- La disposizione sarebbe, quindi, così formulata: ***“.....di redigere la relazione sul bilancio della gestione annuale, che la Giunta deve ad esse trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno. Tale relazione, insieme con il bilancio, deve essere trasmessa al Consiglio delle Camere Penali per l’approvazione”***.

## Proposte di modifiche statutarie

### Modifica di tutte le disposizioni che contengono il riferimento all'utilizzo della lettera raccomandata per le comunicazioni

L'avanzamento della tecnologia e l'utilizzo, ormai, della posta elettronica certificata, al posto delle lettere raccomandate, per tutte le comunicazioni, rende opportuno un adeguamento dello Statuto.

Si propone, quindi, per tutte le norme che prevedono la comunicazione a mezzo raccomandata la sostituzione con la dicitura “*a mezzo pec*”